

STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARS GRATIA ARTIS ETS

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione:

"Associazione culturale ARS GRATIA ARTIS ETS", siglabile **"ARS GRATIA ARTIS ETS"** da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Venaria Reale (TO) e con durata illimitata.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha fini di lucro, persegue la finalità di aggregare persone che, per passione personale, interesse culturale o finalità di studio e approfondimento, intendono praticare e promuovere le arti della musica, del canto e dello spettacolo, intese come espressioni culturali e artistiche nelle loro diverse forme popolari, classiche e contemporanee.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale così come definite nell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; in particolare si tratta di corsi di formazione e di perfezionamento, nonché l'ampliamento delle competenze didattiche di educatori, insegnanti e operatori sociali nel campo musicale e artistico, al fine di trasmettere l'amore per la cultura quale bene personale e valore sociale

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; in particolare interventi tesi a valorizzare il patrimonio storico, culturale e artistico delle aree comprese nel progetto, soprattutto in considerazione della loro valorizzazione come patrimonio Unesco.

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; in particolare creazione di strumenti sia informatici che cartacei per la valorizzazione e promozione del territorio, organizzazione di eventi culturali e artistici.

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; ovvero organizzazione e promozione di attività in grado di valorizzare gli itinerari sia enogastronomici che storici e culturali dell'area di riferimento.

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; in particolare si tratta di interventi rivolti a persone con disabilità o fragilità, che possano trarre beneficio dalla musicoterapia o da altre pratiche culturali e artistiche.

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata; in particolare interventi tesi a utilizzare detti beni per sviluppare l'economia ed il lavoro dell'area di riferimento ovvero il recupero delle attività tradizionali e artigianali del territorio.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le attività si concretizzeranno in:

- la raccolta, conservazione e valorizzazione di materiali e documenti di interesse musicale e artistico;
- lo studio e la ricerca sulla musica e sul canto in tutte le loro espressioni;
- la realizzazione di attività di spettacolo quali concerti, musical, rappresentazioni teatrali, manifestazioni pubbliche e spettacoli di beneficenza;
- la promozione dell'educazione musicale e artistica, nonché la diffusione della cultura musicale e dello spettacolo tra giovani e adulti che desiderino dedicarsi a tali attività;
- la diffusione della cultura letteraria e artistica in ogni sua forma;
- l'organizzazione di corsi di formazione e di perfezionamento, nonché l'ampliamento delle competenze didattiche di educatori, insegnanti e operatori sociali nel campo musicale e artistico, al fine di trasmettere l'amore per la cultura quale bene personale e valore sociale;
- la creazione di spazi di incontro e aggregazione fondati su interessi culturali comuni, favorendo la maturazione e la crescita umana e civile attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- la gestione di scuole musicali, laboratori e campus estivi, nonché la promozione di attività rivolte a persone con disabilità o fragilità, che possano trarre beneficio dalla musicoterapia o da altre pratiche culturali e artistiche;
- la realizzazione di iniziative editoriali e scientifiche, quali bollettini, atti di convegni, seminari e pubblicazioni di studi e ricerche nel settore artistico e musicale;
- iniziative di solidarietà sociale;
- promozione di attività e manifestazioni in genere: culturali, artistiche, ludiche e gastronomiche per la conservazione del patrimonio e delle tradizioni del territorio.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, quali:

- Organizzazione di manifestazioni ed eventi gratuiti o a pagamento, compresa la somministrazione di alimenti e bevande in queste occasioni.
- Predisposizione e vendita di pubblicazioni inerenti l'attività istituzionale o ad essa connesse.
- Allestimento di mostre.
- Distribuzione e/o vendita di materiale informativo, pubblicitario o di altro genere ritenuto utile alla diffusione o finanziamento delle attività istituzionali.



L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

I soci sono:

- Soci Ordinari
- Soci Collaboratori
- Soci Benefattori
- Soci Onorari

Per "socio collaboratore" si intende il socio che viene iscritto nel registro dei volontari.

Il titolo di "socio benefattore" o "socio onorario" viene attribuito su delibera assembleare.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

I requisiti richiesti per essere ammessi in qualità di associato sono:

- Il versamento della quota associativa
- La conoscenza e la condivisione degli scopi dell'associazione

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta su modulo prestampato che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi purché facciano parte dell'associazione da almeno un anno;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

Rosario

Rosanna

Stefano Salvo

Do

Do

Alfonso



- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, o che manifesta morosità nel pagamento della quota associativa perdurata per almeno due anni può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili, neanche agli eredi in caso di decesso.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- o l'Assemblea;
- o il Consiglio direttivo;
- o il Presidente;
- o il Tesoriere;
- o il Segretario
- o Collegio dei Revisori e Proviviri

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, dall'anno solare precedente, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad esprimere un massimo di 4 preferenze in sede di voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

1

Nei casi di soci minorenni, il diritto di voto verrà espresso da chi esercita la responsabilità genitoriale. Si applicano i cod. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili¹.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante lettera e/o mail, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, inviata almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio (rendiconto consuntivo) dell'anno precedente e del programma preventivo per l'anno in corso.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo o quando è convocata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi
- approva il bilancio di esercizio
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento interno;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, con un massimo di tre deleghe a persona, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega, con un massimo di tre deleghe a persona.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione di bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

¹ "L'Atto costitutivo o lo Statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota" (cod. 4, art. 24 Cts)



Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e rieleggibili per 3 mandati.

I consiglieri che risultassero assenti non giustificati per un massimo di 3 riunioni anche non consecutive potranno essere, a discrezione del Direttivo, esonerati dal loro incarico e verranno sostituiti da altri consiglieri in base alla graduatoria derivante dall'ultima votazione in sede di elezioni a partire dal primo candidato escluso. Anche in caso di morte o dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo questi verrà sostituito come da clausola precedente.

Per gli amministratori si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza².

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Qualora l'Assemblea deliberi favorevolmente all'iscrizione dell'associazione al RUNTS, gli amministratori, entro 30 giorni dalla richiesta scritta presentata dall'Assemblea, devono provvedere all'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel cod. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo può istituire al suo interno specifiche Commissioni per particolari incarichi o attività; i componenti della Commissione potranno essere scelti tra i Consiglieri ma anche tra soggetti terzi ritenuti idonei per le loro competenze specifiche.

ART. 9

(Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Segretario)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente e i Vice Presidenti sono eletti dal Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti con scrutinio segreto o per acclamazione. Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Presidente tra i consiglieri eletti.

Il Presidente, come anche i Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere, durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Direttivo, predisponendo una rosa di candidati da sottoporre all'Assemblea dei votanti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi ultimi in merito all'attività compiuta.

Il/i Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Tesoriere redige le scritture contabili dell'ente, si occupa della gestione di cassa/banca e collabora con gli altri consiglieri per la preparazione del rendiconto di fine anno.

Il Segretario collabora con il presidente e lo coadiuva nelle sue funzioni, redige i verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie sia dei soci che del direttivo e collabora con il Tesoriere per la predisposizione dell'elenco soci e dei libri sociali obbligatori.

² Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.



ART. 10
(Collegio dei Revisori e dei Probiviri)

Il Collegio dei Revisori e dei Probiviri sono nominati nel caso in cui l'Assemblea lo richieda o nei casi in cui la legge lo preveda obbligatoriamente.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre soci eletti in assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo. Dura in carica tre anni.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni.

ART. 11
(Patrimonio)

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile e potrà essere costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- j. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

I beni dell'associazione potranno essere beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili potranno essere acquistati dall'associazione, e saranno ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili collocati nella sede dell'associazione, saranno elencati nell'inventario, depositato presso la sede dell'associazione e potrà essere consultato dagli associati.

Rosanna Boccardo

Rosanna Boccardo

Stefania Salsai

Stefania Salsai

Stefania Salsai



ART. 12
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13
(Bilancio di esercizio)

Il Bilancio di esercizio dell'associazione o Rendiconto finanziario è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il Bilancio o Rendiconto finanziario è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo o se ne ricorrono le condizioni, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 14
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono le loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono, se previsti.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta esplicita in sede di Assemblea dei soci.

ART. 15
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117³.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 16 **(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117⁴.

ART. 17 **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

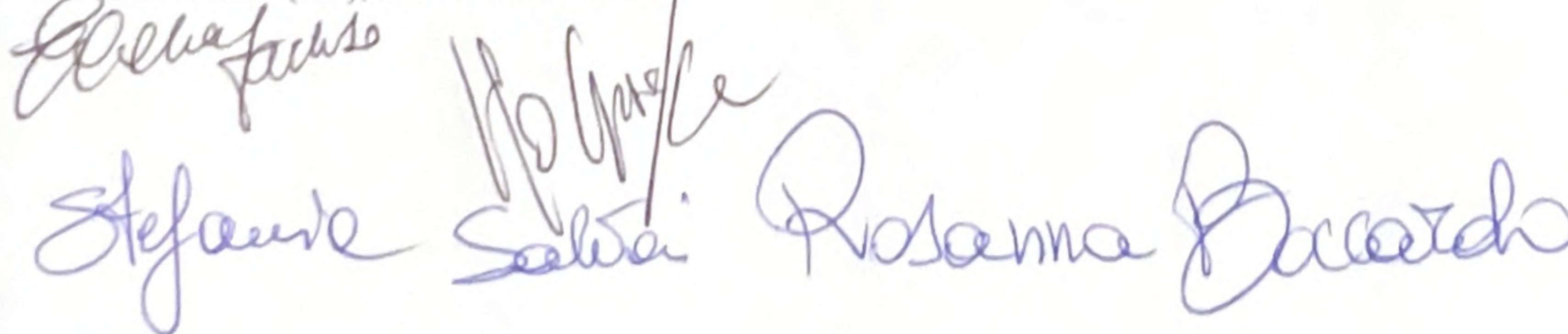
In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 18 **(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Venaria Reale (TO), li 24 febbraio 2026



³ Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione – resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

⁴ I lavoratori dell'associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui art. 51 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

In ogni caso, la eventuale differenza tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 a 8, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'associazione rende conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione del proprio bilancio di esercizio.